



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città metropolitana Roma Capitale

Servizio 6 Ufficio Commercio

Prot. Gen. n° 101497 del 19/11/2018

Ord. n. 528

OGGETTO: Ordinanza di sospensione delle attività di vendita di cui alla SCIA n° n° 20199 del 25/03/2015 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo (B) itinerante.
ImpresaOMISSIS

IL DIRIGENTE

Visti i verbali n. 55631 del 07/04//2018, n. 12083 del 10/05/2018 della Polizia Locale del Comune di Civitavecchia con i quali sono state contestate le violazioni alle norme di cui al Regolamento Comunale Aree Pubbliche, all'art. 29 del D.Lgs n. 114/98 e art. 37 comma 1 lett. B della Legge Regionale n° 33/99 a carico diOMISSIS nato inOMISSIS il ...OMISSIS c.f.OMISSIS residente aOMISSIS inOMISSIS nella sua qualità di titolare di SCIA n° 20199 del 25/03/2015, rilasciata dal Comune di Civitavecchia per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo (B) itinerante; e che hanno portato all'emissione dell'ordinanza n° 255 del 01/06/2018 di sospensione dell'attività commerciale per giorni 20 per recidiva così come disposto dall'art. 29 D.Lgs 114/98;

Visto il successivo verbale n. 56155 del 07/11/2018 sempre a carico del nominativo sopra indicato con il quale è stata contestata la medesima violazione dei precedenti verbali n. 55631 del 07/04/2018 e n. 12083 del 10/05/2018;

Visto il D.Lgs 114/98 art 29 comma 3 il quale prevede che in caso di particolare gravità o recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni da parte dell'autorità nella quale le violazioni hanno avuto luogo;

Considerata la recidiva, a seguito dei verbali di cui sopra, per aver commesso la stessa violazione per tre volte in un anno;

Ritenuto di dover procedere alla sospensione dell'attività di vendita di cui alla SCIA n° 20199 del 25/03/2015 per giorni 20 (venti) a decorrere dalla notifica della presente;

Acquisita agli atti la relazione di istruttoria dell'Ufficio Commercio prot. n° 100739 del 15/11/2018;

Visto l'art. 29/3° comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

Vista la L.R. Lazio n° 33 del 18/11/1999 e s.m.i.;

Visto l'art. 52 del Regolamento Comunale del Commercio su Aree Pubbliche;

Visto l'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Per le motivazioni suesposte:

ORDINA

1) ...OMISSIS nato inOMISSIS ilOMISSIS c.f.OMISSIS residente aOMISSIS inOMISSIS nella sua qualità di titolare di SCIA n° 20199 del 25/03/2015, rilasciata dal Comune di Civitavecchia per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo (B) itinerante, di sospendere le attività di vendita per gg. 20 (venti) a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

Avverso la presente ordinanza l'interessato può presentare ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;

- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti della legge 24 novembre 1971, n.1199.

DISPONE

di dare mandato all'Ufficio Messaggi Notificatori di notificare la presente ordinanza:

- alla ditta individualeOMISSIS in.....OMISSIS
- al Comando di Polizia Locale per quanto di competenza;

Copia della presente è inviata alle altre forze di Polizia per opportuna conoscenza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di far osservare la presente Ordinanza.

/mb

Gabriella Brullini